Via Gregorio Allegri , 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax 06-8553237

COMUNICATO STAMPA

Roma 29 dicembre 2008

Il Procuratore Federale, esaminata la segnalazione della CO.VI.SO.C. e le risultanze istruttorie, ha deferito:

alla Commissione Disciplinare Nazionale:

- **FRANCESCO GHELFI**, Amministratore dele-gato e Legale Rappresentante dell'Empoli F.B.C. S.p.A. per le seguenti violazioni:
  a) art. 1 del C.G.S., in relazione all'art. 4, comma 1, del Regolamento Agenti Calciatori previgente e, successivamente al 1° febbraio 2007, all'art. 4, comma 2, del Reg. Agenti Calciatori, per aver conferito numerosi incarichi per l'acquisizione e la vendita di calciatori nelle stagioni sportive 2006/2007 e 2007/2008 in favore della società PLURIEL LIMITED e non all'agente Riccardo Petrucchi personalmente;
  b) art. 1 del C.G.S., in relazione all'art. 10, comma 1, del Regolamento Agenti Calciatori (previgente e vigente), per non aver conferito gli incarichi sopra specificati su modelli allo scopo predisposti dalla Commissione Agenti FIGC;
  c) art. 1 del C.G.S., in relazione all'art. 16, comma 2, del Regolamento Agenti Calciatori previgente all'epoca dei fatti e, successivamente al 1° febbraio 2007, all'art. 16, comma 3, del Reg. Agenti Calciatori, per non aver fatto espressa menzione dell'agente nei contratti stipulati con la sua assistenza;
- la società **EMPOLI F.B.C S.p.A.,**
  per la violazione di cui all'art. 4, comma 1 , del C.G.S. , per responsabilità diretta, in relazione alle violazioni contestate al proprio Legale Rappresentante.

Alla Corte di Giustizia Federale:

- **RICCARDO PETRUCCHI**, Agente di calciatori, per le seguenti violazioni:
  a) art. 1 del C.G.S. e artt. 12, comma 1 e 4, comma 1, del Regolamento Agenti Calciatori previgente e in vigore al momento del conferimento degli stessi, per avere assunto gli incarichi relativi al trasferimento dei giocatori nell'interesse dell'Empoli F.B.C. S.p.A., per il tramite della società PLURIEL LIMITED e non personalmente nella qualità di agente;

b) artt. 1 del C.G.S. e artt. 12, comma 1, e 4, comma 2, del Regolamento Agenti Calciatori vigente all'epoca dei fatti, per avere utilizzato carta intestata della società PLURIEL LIMITED sulla quale è riportata l'espressione "Players' Agent Licensed by F.I.G.C.", così simulando la titolarità di una licenza in contrasto con la normativa federale;

c) art. 1 del C.G.S. e artt. 12, comma 1, e 10, commi 1 e 11, del Regolamento Agenti Calciatori vigente all'epoca dei fatti per non aver utilizzato i modelli predisposti dalla Commissione Agenti FIGC per i conferimenti degli incarichi inerenti ai contratti sopra specificati e per non avere depositato o inviato presso la Commis-sione Agenti i predetti atti;

d) art. 1 del C.G.S. e art. 12, commi 1, e 2 , del Regolamento Agenti Calciatori previgente e vigente, per avere concorso con i dirigenti della società EMPOLI F.B.C. S.p.A. nell'omessa espressa menzione del nominativo dell'agente nei contratti stipulati con la sua assistenza;

e) art. 1 del C.G.S. e artt. 12, comma 1, e 4, commi 2 e 3, del Regolamento Agenti Calciatori, per avere organizzato l'attività di agente imprenditorialmente senza avere comunicato alla Commissione Agenti, con le modalità previste, l'elenco dei dipendenti e dei collaboratori, il libro soci, l'elenco nominativo degli organi sociali e le relative modifiche intervenute, così impedendo la verifica delle condizioni, espressamente previste dall'art. 4, comma 2.